

LA SETTIMANA IN BREVE

02	Notizie
	FISCALE
02	IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Obblighi dei contribuenti - Variazione dell'imponibile o dell'imposta
03	DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA - Concordato preventivo biennale 2024
	AGEVOLAZIONI
04	AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per le aree svantaggiate
	LAVORO
06	LAVORO SUBORDINATO - Licenziamento individuale
07	LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
	INTERNAZIONALE
08	NORME E DISPOSIZIONI COMUNITARIE - Direttive - Global Minimum Taxation
10	Leggi In evidenza

IMPOSTE INDIRETTE

IVA - Obblighi dei contribuenti - Variazione dell'imponibile o dell'imposta - Variazione in diminuzione - Rinuncia unilaterale al credito (risposta interpello Agenzia delle Entrate 15.10.2024 n. 203)

La rinuncia unilaterale ad un credito che non ha alcuna possibilità di essere recuperato non può essere considerato elemento sufficiente a consentire l'emissione di una nota di variazione in diminuzione ai fini IVA. L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 15.10.2024 n. [203](#), ha chiarito che non si sarebbe in presenza di una fattispecie assimilabile alle ipotesi di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione elencate all'[art. 26](#) co. 2 del DPR 633/72.

Il documento di prassi non appare allineato all'orientamento recentemente espresso dai giudici di legittimità, secondo cui la remissione potrebbe permettere il recupero dell'imposta (Cass. 19.12.2023 n. [35518](#)).

Mancato pagamento a causa di procedure concorsuali

Il caso sottoposto all'esame dell'Amministrazione finanziaria riguarda il mancato pagamento di un corrispettivo a causa di una procedura concorsuale aperta a carico del cessionario/committente in data antecedente al 26.5.2021. Nella circostanza, si rende tuttora applicabile la disciplina prevista dall'[art. 26](#) del DPR 633/72 in vigore precedentemente alle modifiche apportate dal DL [73/2021](#), la quale prevedeva che l'emissione della nota di credito fosse ammissibile solo a seguito della conclusione infruttuosa della procedura e non, come previsto dalla normativa attualmente in vigore, a partire dalla data di assoggettamento alla stessa.

L'istante, in ragione dell'impossibilità di recuperare la somma di cui era creditore, riteneva possibile non attendere la definitività del piano di riparto, nel presupposto che la rinuncia al credito fosse annoverabile quale fattispecie non dissimile a quelle elencate nell'[art. 26](#) co. 2 del DPR 633/72.

L'Agenzia ha ricordato che il Legislatore italiano, nel recepire gli artt. [90](#), [184](#) e [185](#) della direttiva 2006/112/CE, ha previsto una serie di eventi in cui è consentito il recupero dell'IVA, che attengono, in particolare, a "vizi ontologici dell'atto", alla fase di esecuzione del contratto, a specifiche previsioni contrattuali o, ancora, al sopravvenuto accordo tra le parti. Tutte circostanze che, secondo l'Amministrazione finanziaria, differentemente dalla rinuncia al credito, "*non sono riconducibili ad una mera determinazione unilaterale di uno dei contraenti*".

Con specifico riguardo alle ipotesi di riduzione della base imponibile in caso di mancato pagamento, la norma interna circoscrive tale facoltà alle sole ipotesi di esito negativo di una procedura concorsuale ([art. 26](#) del DPR 633/72 in vigore *ratione temporis*) o di una procedura esecutiva individuale.

L'[art. 26](#) co. 9 del DPR 633/72, prevede, infine, una regola specifica per la risoluzione contrattuale a causa di inadempimento nei contratti a esecuzione continuata o periodica. In tale evenienza, si considera legittima l'emissione di una nota di credito "*anche in presenza di una contestazione, in sede giudiziale, dei presupposti per l'attivazione*" della clausola risolutiva espressa (principio di diritto Agenzia delle Entrate n. [11/2021](#)).

Il solo caso nel quale viene data rilevanza alla volontà sopravvenuta, rispetto alle originarie pattuizioni, è quello dell'[art. 26](#) co. 3, che però prevede l'accordo di entrambe le parti e non di una soltanto di esse.

L'Agenzia delle Entrate sottolinea come lo scopo perseguito dalla norma sia sostanzialmente quello di "*evitare comportamenti arbitrari dei contribuenti*".

In questo senso, la rinuncia unilaterale non potrebbe essere assimilata alle fattispecie previste dalla normativa interna. Il mancato incasso del credito assumerebbe, infatti, esclusivamente

valenza finanziaria, mentre, secondo l'Amministrazione finanziaria, l'operazione economica originaria non verrebbe meno, né si ridurrebbe la base imponibile.

Posizione della Cassazione

La conclusione contenuta nella risposta a interpello n. [203/2024](#) si discosta dall'orientamento che la Corte di Cassazione ha espresso nello scorso mese di dicembre (Cass. n. [35518/2023](#)).

I giudici di legittimità avevano affermato in tale sede che la rinuncia al credito potesse legittimare l'emissione

di una nota di credito; essa, infatti, "non è affatto dissimile dai casi di risoluzione, rescissione, annullamento, ovvero scioglimento per mutuo dissenso dell'originario contratto" (Cass. n. [35518/2023](#)). Ciò peraltro dovrebbe comportare, a fronte del recupero dell'imposta da parte del cedente/prestatore, l'onere del cessionario/committente di annotare il documento in modo da "riequilibrare il «binomio» infranto rivalsa- detrazione" (onere che, limitatamente ai soggetti in procedura concorsuale, non sussiste più dopo le modifiche apportate dal DL [73/2021](#)).

I giudici di legittimità ritengono che, conformemente alla normativa unionale, anche in caso di rinuncia al credito possano ritenersi soddisfatti i "mutamenti dell'originaria operazione economica verificatisi successivamente alla operazione stessa, nei quali si riduce per il cedente la base imponibile e, di converso, per il cessionario la detrazione conseguente".

Occorre considerare, tuttavia, che sul piano meramente letterale, la tesi dell'Amministrazione finanziaria potrebbe trovare fondamento, considerato che la fattispecie non parrebbe effettivamente rientrare fra le circostanze idonee all'emissione della nota di credito descritte nell'art. 26 e il presupposto della nota di variazione potrebbe avverarsi solo se entrambe le parti concordassero nel riconoscere che il credito è venuto meno.

Fatte queste premesse, in termini operativi, nonostante il pronunciamento dei giudici di legittimità, appare estremamente probabile che l'Amministrazione finanziaria possa comunque contestare il recupero dell'IVA conseguente alla rinuncia unilaterale al credito per le ragioni espresse nella risposta a interpello n. [203/2024](#).

Risposta interpello Agenzia Entrate 15.10.2024 n. 203

Il Quotidiano del Commercialista del 16.10.2024 - "La rinuncia unilaterale non consente l'emissione della nota di variazione IVA" - Bilancini

Il Sole - 24 Ore del 16.10.2024, p. 44 - "Iva, rinuncia al credito senza nota di variazione in diminuzione" - Ficola - Santacroce

Italia Oggi del 16.10.2024, p. 33 - "Iva, recupero a fallimento chiuso" -

Ricca Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Note di credito" - Greco E.

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA

[Concordato preventivo biennale 2024 - Ulteriori chiarimenti \(FAQ Agenzia delle Entrate 15.10.2024 e 17.10.2024\)](#)

Il 15.10.2024 e il 17.10.2024 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato nuove risposte alle FAQ in tema di concordato preventivo biennale; i chiarimenti si aggiungono a quelli diffusi lo scorso 8.10.2024, prendendo in considerazione alcune fattispecie particolari.

Contribuente forfetario che fuoriesce dal regime nel 2024 per effetto di cause ostative

Le FAQ 15.10.2024 affrontano, tra l'altro, il caso del contribuente forfetario che nel 2023 non supera il limite di ricavi e compensi pari a 85.000,00 euro, ma fuoriesce dal regime agevolato dal 2024, per effetto di una causa ostativa verificatasi nel 2023; si pensi, ad esempio, al conseguimento di redditi di lavoro dipendente per un importo superiore a 30.000,00 euro o al possesso di quote di partecipazione in società di persone.

Il dubbio era generato dal fatto che l'art. 2 del DM 15.7.2024 prevede che la proposta di CPB venga elaborata per i contribuenti che, nel periodo d'imposta 2023, hanno determinato il reddito in

base al regime forfetario, senza aver superato il limite di ricavi previsto dall'[art. 1](#) co. 54 della L. 190/2014; conseguenza immediata di tale disposizione è l'esclusione dal concordato preventivo biennale dei contribuenti forfetari che nel 2023 hanno superato il limite di 85.000,00 euro di ricavi e compensi (il superamento del limite di 100.000,00 euro nel 2023, con immediata disapplicazione del regime forfetario, non impedisce l'accesso al CPB, con applicazione della disciplina prevista per i soggetti ISA).

Non erano tuttavia chiare le conseguenze del verificarsi di un diverso motivo di esclusione dal regime nel 2023, con fuoriuscita a partire dal 2024. Contrariamente a quanto pareva potersi desumere da un passo della circ. n. [18/2024](#) (§ 4), viene chiarito ora che nel caso in cui "si siano verificate le altre condizioni di decadenza dal regime dei forfetari previste dai commi 54, lettera b) e 57" dell'[art. 1](#) della L. 190/2014 l'adesione al concordato preventivo biennale non è preclusa.

Imposte applicabili

L'Agenzia precisa inoltre che in tal caso il reddito concordato dovrà essere assoggettato a imposizione secondo le aliquote ordinarie IRPEF, "fatta salva la possibilità di optare per il regime opzionale di imposizione

sostitutiva in relazione al maggior reddito concordato rispetto a quello dichiarato nel periodo d'imposta precedente", applicando - si ritiene - le aliquote di cui all'[art. 31-bis](#) del DLgs. 13/2024, non disponendo tale soggetto di un punteggio ISA relativamente al 2023, in linea con quanto precisato da una FAQ dell'8.10.2024.

Conseguenze del passaggio da regime forfetario a regime ordinario

I chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria in merito all'applicabilità o meno del CPB nei confronti dei contribuenti forfetari portano alla seguente situazione:

- i contribuenti in regime forfetario nel 2023 che applicano il regime ordinario nel 2024 per aver superato nel 2023 il limite di 85.000,00 euro di ricavi/compensi non sono ammessi al CPB;
- i contribuenti in regime forfetario nel 2023 che applicano il regime ordinario nel 2024 per effetto di diverso motivo di esclusione possono accedere al CPB, applicando le aliquote IRPEF al reddito concordato e (si ritiene) le aliquote del 10% (o del 3% in caso di nuova attività) in caso di opzione per l'imposta sostitutiva sul maggior reddito;
- i contribuenti in regime forfetario nel 2023 che fuoriescono dal regime agevolato nel medesimo anno, per superamento del limite di 100.000,00 euro di ricavi/compensi, possono accedere al CPB, applicando la disciplina prevista per i soggetti ISA.

Consolidato fiscale

Secondo la FAQ 15.10.2024 n. 4, sia la società consolidante che la società consolidata possono accedere al CPB. L'opzione deve essere esercitata su base individuale e ogni singola società che aderisce alla proposta concordataria sarà tenuta al versamento dell'eventuale imposta sostitutiva.

Si precisa che ciascuna società (consolidante o consolidata) che ha aderito al CPB deve trasferire alla *fiscal unit*, ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui all'[art. 118](#) del TUIR, un importo pari alla differenza tra il reddito derivante dalla proposta concordataria e la "parte eccedente", al netto delle rettifiche di cui all'[art. 16](#) del DLgs. 13/2024, fermo restando il rispetto del limite minimo di 2.000,00 euro del reddito assoggettato a imposizione (ex [art. 16](#) co. 4 del DLgs. 13/2024).

Si conferma anche che le perdite fiscali di periodo trasferite alla *fiscal unit* dalle società non aderenti al CPB e quelle già nella disponibilità della medesima *fiscal unit* possono essere compensate con i redditi derivanti dall'adesione alla proposta concordataria (trasferiti alla *fiscal unit*); ciò sempreché sia rispettato il predetto limite di 2.000,00 euro, applicabile per ciascuna società (consolidata o consolidante) che ha aderito al CPB.

Ulteriori chiarimenti

In risposta alle FAQ del 17.10.2024, l'Agenzia delle Entrate precisa, tra l'altro, che:

- la causa di esclusione legata alle modifiche della compagine sociale nel primo anno cui si riferisce la proposta di CPB (2024) non opera per le società di capitali che optano per il regime di trasparenza fiscale di cui agli [artt. 115](#) e [116](#) del TUIR;

- le ipotesi di recesso e di esclusione del socio/associato dalle società o dalle associazioni ex [art. 5](#) del TUIR sono idonee a integrare la causa di esclusione;
- il conferimento dell'azienda di un'impresa individuale a favore di una società provoca la cessazione del CPB;
- per i soggetti in regime forfetario ex L. [190/2014](#), la proposta di CPB contenuta nel rigo LM63 del modello REDDITI PF si riferisce al reddito al lordo dei contributi previdenziali obbligatori.

art. 21 DLgs. 12.2.2024 n. 13
FAQ Agenzia Entrate 15.10.2024

Il Quotidiano del Commercialista del 16.10.2024 - "Per i forfetari le cause ostative 2023 non ostacolano l'accesso al CPB" - Girinelli - Rivetti

Il Quotidiano del Commercialista del 16.10.2024 - "Consolidato fiscale compatibile con il concordato preventivo biennale" - Sanna

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Concordato preventivo biennale" - Girinelli A., Rivetti P.

Agevolazioni

AGEVOLAZIONI FISCALI

Credito d'imposta per le aree svantaggiate - Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno - Imprese del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura - Investimenti effettuati nel 2023 - Comunicazione dal 17.10.2024 al 18.11.2024 (provv. Agenzia delle Entrate 15.10.2024 n. 387400)

Con il provv. 15.10.2024 n. [387400](#), l'Agenzia delle Entrate ha approvato lo specifico modello di comunicazione per le imprese del settore agricolo, della pesca e acquacoltura ai fini della fruizione del credito d'imposta per gli investimenti effettuati nel 2023 nel Mezzogiorno ex [art. 1](#) co. 98 - 108 della L. 208/2015.

Ambito applicativo

Il nuovo modello va presentato dalle imprese di produzione primaria del settore agricolo, nonché dalle imprese del settore della pesca e acquacoltura, titolari di reddito d'impresa, che intendono beneficiare del credito d'imposta per l'acquisizione, nel 2023, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive localizzate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle Regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107 § 3 lett. a) del TFUE e nelle zone assistite della Regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107 § 3 lett. c) del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Il credito d'imposta è riconosciuto nell'ambito del Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nei settori della pesca e acquacoltura, ai sensi della sezione 2.1 del "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina".

Modalità e termini di presentazione della comunicazione

La comunicazione deve essere presentata:

- dal 17.10.2024 al 18.11.2024;
- utilizzando lo specifico modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 15.10.2024 n. [387400](#);
- direttamente dal beneficiario o tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'[art. 3](#) co. 2-bis e 3 del DPR 322/98;
- in via telematica, utilizzando esclusivamente il software denominato "CIMAGRICOLTURA23",

disponibile gratuitamente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Viene comunque considerata tempestiva la comunicazione trasmessa alla data di scadenza del 18.11.2024 e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.

Fermo restando quanto sopra, la comunicazione inviata successivamente al termine di presentazione è scartata in fase di accoglienza.

Determinazione del credito d'imposta effettivamente spettante

Ai fini del rispetto del limite di spesa ex [art. 1](#) co. 8 del DL 63/2024 (90 milioni di euro per il 2024), l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è determinato moltiplicando il credito d'imposta richiesto per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della comunicazione.

Tale percentuale sarà ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti di imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%.

Utilizzo del credito d'imposta

Il credito risultante dalla comunicazione, nella misura spettante come sopra definita, è utilizzabile dai beneficiari:

- esclusivamente in compensazione ex [art. 17](#) del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del suddetto provvedimento e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all'utilizzo del credito d'imposta.

Con successiva risoluzione saranno definite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

Provvedimento Agenzia Entrate 15.10.2024 n. 387400

Il Quotidiano del Commercialista del 16.10.2024 - "Bonus investimenti Mezzogiorno 2023 per il settore agricolo con CIM ad hoc" - Alberti

Lavoro

LAVORO SUBORDINATO

[Licenziamento individuale - Effetti della diffusione del Coronavirus - Divieto di licenziamento - Licenziamento per superamento del periodo di comporto - Esclusione \(Cass. 14.10.2024 n. 26634\)](#)

La Cass. 14.10.2024 n. [26634](#) ha affermato che il divieto di licenziamento introdotto dall'[art. 46](#) del DL 18/2020 a causa dell'emergenza da COVID-19 non è applicabile al licenziamento per superamento del periodo di comporto.

Quindi, il recesso datoriale motivato dal superamento del periodo di comporto era consentito anche durante il blocco dei licenziamenti nel periodo emergenziale, in quanto fattispecie autonoma di recesso.

Caso oggetto di giudizio

Una lavoratrice, con contratto di lavoro a tempo parziale verticale al 50%, distribuito nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato, era stata licenziata nel novembre 2020, durante la vigenza del blocco dei licenziamenti a causa della pandemia da COVID-19, per superamento del periodo di comporto.

In base alle previsioni del contratto collettivo applicato al rapporto, alla stessa veniva garantita la conservazione del posto di lavoro "per un periodo massimo non superiore alla metà delle giornate lavorative concordate fra le parti in un anno solare", quindi 78,5 giorni, i quali erano stati, appunto, superati a causa della lunga durata dell'assenza per malattia della dipendente.

Con la sentenza di secondo grado era stata accertata la legittimità del licenziamento, con rigetto del reclamo proposto dalla dipendente che ne lamentava la nullità in quanto intimato durante il blocco dei licenziamenti.

Decisione della Cassazione

I giudici di legittimità, nel confermare quanto statuito dalla Corte d'Appello, hanno escluso che il divieto introdotto dall'[art. 46](#) del DL 18/2020 possa considerarsi estensibile al licenziamento per superamento del periodo di comporto, in quanto ipotesi di recesso non riconducibile al licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui alla L. [604/66](#) (ipotesi di recesso che, invece, era stata espressamente vietata unitamente ai licenziamenti collettivi di cui agli [artt. 4, 5 e 24](#) della L. 223/91).

La Suprema Corte ha ricordato, da un lato, che l'indicato [art. 46](#) del DL 18/2020 è una norma speciale, non suscettibile di interpretazione analogica, e, dall'altro, che l'ipotesi di recesso per superamento del periodo di comporto è un'ipotesi di licenziamento soggetta al disposto di cui all'[art. 2110](#) c.c., secondo cui il datore di lavoro può recedere dal rapporto a norma dell'[art. 2118](#) c.c., quindi con preavviso, in caso di assenza per malattia protratta oltre il periodo stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equità.

Le regole dettate dall'[art. 2110](#) c.c. prevalgono infatti, per la loro specialità, sulla disciplina generale della risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione lavorativa e su quella limitativa dei licenziamenti individuali, tanto che nel licenziamento per superamento del comporto:

- il superamento del periodo di comporto rappresenta condizione di legittimità del recesso di per sé sufficiente;
- il datore di lavoro non deve provare la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo o la sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa o, ancora, l'impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse;
- occorre attendere la maturazione del periodo di comporto prima di intimare il licenziamento per tale motivo,

in quanto, se intimato prima, lo stesso è nullo per violazione della norma imperativa di cui all'[art. 2110](#) co. 2

c.c. (Cass. SS.UU. n. [12568/2018](#)).

Non computabilità delle assenze per quarantena

La Suprema Corte ha evidenziato che l'esclusione dal blocco dei licenziamenti del recesso datoriale per superamento del periodo di comporto è anche confermata dal disposto di cui all'[art. 26](#) co. 1 del DL 18/2020, che ha previsto la non computabilità, ai fini del periodo di comporto, delle giornate di assenza dal lavoro in conseguenza della quarantena o della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

art. 2110 c.c.

art. 46 co. 1 DL 17.3.2020 n. 18

Cass. Sez. Lavoro 14.10.2024 n. 26634

Il Quotidiano del Commercialista del 15.10.2024 - "Fuori dal blocco dei licenziamenti quello per superamento del comporto" - Gianola

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

Ingresso di lavoratori stranieri in Italia - Nuove misure integrative e di semplificazione - Novità del DL 145/2024

Con il DL 11.10.2024 n. [145](#) (pubblicato sulla G.U. 11.10.2024 n. 239) sono state introdotte misure urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale.

Tra le novità del decreto in parola, assumono particolare rilievo le misure che interessano:

- la disciplina delle assunzioni di lavoratori stranieri dettata dal DLgs. 286/98 ([art. 1](#) del DL 145/2024);
- i flussi di ingresso per il 2025, già regolamentati dal DPCM 27.9.2023 (art. 2 del DL 145/2024).

Misure in materia di immigrazione

L'[art. 1](#) del DL 145/2024 dispone un intervento specifico in merito alle comunicazioni che il datore di lavoro deve effettuare nell'ipotesi di assunzione di un lavoratore straniero con contratto di lavoro subordinato.

Tra le varie, modificando l'[art. 22](#) del DLgs. 286/98, viene richiesto l'utilizzo di specifiche modalità digitali (ad esempio, firma e domicilio digitale) per presentare:

- la richiesta di nulla osta al lavoro;
- la proposta di contratto di soggiorno;
- la documentazione prevista dalla medesima norma.

In particolare, riformulando l'[art. 22](#) co. 6 del DLgs. 286/98 si prevede che entro 8 giorni dall'ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivano, mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno. Il lavoratore può altresì firmare il contratto in forma autografa.

Tale documento nel medesimo termine andrà poi trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.

In corrispondenza, viene abrogato il co. 3 dell'[art. 5-bis](#) del DLgs. 286/98, che prevedeva la sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro presso lo sportello unico per l'immigrazione competente per territorio.

In termini pratici, con il nuovo provvedimento viene digitalizzata la procedura relativa alla sottoscrizione e invio del contratto di soggiorno, rimuovendo la necessità per il datore e il lavoratore di presentarsi a tal fine presso lo sportello unico per l'immigrazione.

Ulteriori disposizioni dell'[art. 1](#) del DL 145/2024:

- introducono l'obbligo di conferma dell'interesse all'assunzione da parte del datore di lavoro, prima del rilascio del visto di ingresso al lavoratore straniero;
- considerano irricevibile la domanda presentata dal datore di lavoro che nel triennio antecedente la presentazione non ha sottoscritto il contratto di soggiorno all'esito di una precedente domanda, ovvero risulta condannato per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Infine, si prevede l'invio telematico anche per la nuova disposizione relativa al lavoro stagionale presente all'[art. 24](#) del DLgs. 286/98, laddove si richiede la presentazione dell'idonea documentazione relativa alle

modalità di sistemazione alloggiativa.

Flussi di ingresso 2025

Con l'[art. 2](#) del DL 145/2024 vengono invece introdotte specifiche disposizioni che riguardano i flussi di ingresso di lavoratori stranieri per l'anno 2025, integrando quanto già regolato con il DPCM [27.9.2023](#).

Nel dettaglio, la norma prevede:

- la precompilazione delle domande di nulla osta al lavoro, la quale dovrà avvenire dall'1.11.2024 al 30.11.2024 e, limitatamente alle domande relative al termine dell'1.10.2025, dall'1.7.2025 al 31.7.2025;
 - in via sperimentale per l'anno 2025, il rilascio al di fuori delle quote già previste, di nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato, entro un numero massimo di 10.000 istanze, relativi a lavoratori da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità. In questo caso, i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta decorrono dalle ore 9:00 del giorno 7.2.2025;
 - la possibilità per i datori di lavoro di poter presentare fino ad un massimo di 3 richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote già fissate dal DPCM [27.9.2023](#). Tale limite non si applica alle richieste presentate tramite le organizzazioni datoriali di categoria, nonché dagli intermediari autorizzati alla consulenza del lavoro ai sensi della L. [12/79](#), che garantiscono un numero di richieste di nulla osta al lavoro proporzionale al volume d'affari o ai ricavi o compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito, ponderato in funzione del numero di dipendenti e del settore di attività dell'impresa.
- Infine, si dispone che, per il 2025, i termini di presentazione delle richieste di nulla osta per gli ingressi relativi al lavoro stagionale decorrano dalle ore 9:00 del 12.2.2025 per il settore agricolo, mentre nella medesima data potranno essere presentate le richieste per il settore turistico-alberghiero in misura pari al 70%, con il restante 30% presentabile dalle ore 9:00 dell'1.10.2025.

art. 1 DL 11.10.2024 n. 145

art. 2 DL 11.10.2024 n. 145

Il Quotidiano del Commercialista del 15.10.2024 - "Firme digitali per le assunzioni di lavoratori stranieri" -

Mamone

Guide Eutekne - Lavoro - "Lavoro degli stranieri - Quote di ingresso" -

Costa A. Guide Eutekne - Lavoro - "Lavoro degli stranieri" - Costa A.

Internazionale

NORME E DISPOSIZIONI COMUNITARIE

Direttive - Global Minimum Taxation - Riduzione da attività economica sostanziale (Substance based income exclusion) - Disposizioni attuative (DM 11.10.2024)

Il DM [11.10.2024](#), disponibile sul sito internet del Dipartimento delle Finanze e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, contiene le disposizioni attuative per la determinazione della riduzione da attività economica sostanziale ("substance based income exclusion" o SBIE), per i gruppi che rientrano nel perimetro applicativo della *global minimum tax*. Tale importo può essere portato a riduzione del c.d. "reddito rilevante" sul quale è calcolata l'imposizione integrativa, laddove l'imposizione effettiva del gruppo sia inferiore al 15%.

La SBIE, a norma dell'[art. 35](#) co. 2 del DLgs. 209/2023, è pari alla somma:

- del 5% delle "spese salariali ammissibili";
- del 5% del valore contabile delle "immobilizzazioni materiali ammissibili".

In via transitoria, l'[art. 55](#) del DLgs. 209/2023 incrementa tali percentuali, in modo scalare decrescente, per i primi 10 anni di applicazione delle disposizioni in esame. Tali misure transitorie sono contenute nell'Allegato B al DLgs. 209/2023: ad esempio, per il 2024 le percentuali di esclusione sono pari al 9,8% (spese salariali) e al 7,8% (immobilizzazioni).

Bilancio di riferimento

Secondo l'art. 2 co. 2 del DM 11.10.2024, la determinazione della SBIE è operata partendo dai dati rilevati nel bilancio consolidato della controllante capogruppo; in deroga a tale principio generale, se l'imposta minima nazionale (art. 18 del DLgs. 209/2023) è determinata in base ai principi contabili locali, si tiene conto dei dati indicati nei bilanci individuali delle entità localizzate in Italia.

Modalità di utilizzo della SBIE

Lo stesso art. 2 del DM 11.10.2024 contiene le regole di utilizzo della SBIE. Più precisamente:

- se la SBIE eccede, per un determinato Paese, l'importo del reddito rilevante, non è possibile riportare la differenza a riduzione del reddito rilevante degli esercizi successivi (art. 2 co. 4 del DM 11.10.2024); né è possibile, come precisa la Relazione illustrativa al DM 11.10.2024, utilizzare l'eccedenza di SBIE a riduzione del reddito rilevante prodotto in un altro Paese;
- in relazione ad un determinato Paese è possibile applicare in misura parziale le riduzioni connesse alle spese salariali e alle immobilizzazioni (art. 2 co. 5 del DM 11.10.2024);
- è possibile optare per la non applicazione della SBIE in relazione ad un determinato esercizio e a un determinato Paese (art. 2 co. 6 del DM 11.10.2024).

Componente della riduzione legata alle spese salariali

A norma dell'art. 35 co. 1 lett. a) e b) del DLgs. 209/2023, sono considerate "spese salariali ammissibili" le spese dei dipendenti (a tempo pieno o parziale) e quelle dei lavoratori autonomi che partecipano alle attività del gruppo sotto la sua direzione e controllo; sono invece esclusi i costi del personale di imprese terze che prestano servizi ad una società del gruppo ma che non sono sotto la direzione e il controllo del gruppo.

Secondo l'art. 3 co. 2 del DM 11.10.2024, in particolare:

- le spese su cui calcolare la SBIE sono computate in proporzione all'attività che i dipendenti svolgono nel Paese in cui è localizzato il loro datore di lavoro;
- in deroga al punto precedente, se il lavoratore presta oltre il 50% della propria attività (computata in termini di orario lavorativo) nello Stato in cui è localizzato il datore di lavoro, i relativi costi sono considerati integralmente, senza necessità di ripartizioni proporzionali.

L'art. 4 del DM 11.10.2024 consente di assumere, tra le spese salariali ammissibili, i compensi in natura legati all'attribuzione di azioni.

Componente della riduzione legata alle immobilizzazioni materiali

Gli artt. 5 e 6 del DM 11.10.2024 disciplinano, invece, la componente della SBIE legata alle "immobilizzazioni materiali ammissibili", le quali sono rappresentate, a norma dell'art. 35 co. 1 lett. c) del DLgs. 209/2023:

- da immobili, impianti e attrezzature localizzati in un determinato Paese;
- dalle risorse naturali localizzate in un Paese (es. petrolio, legname, ecc.);
- dal diritto di utilizzo di beni materiali localizzati nel medesimo Paese;
- dalle licenze o accordi da parte dell'Amministrazione pubblica per l'uso di beni immobili o per lo sfruttamento di risorse naturali che comportano un investimento significativo in beni materiali.

L'art. 5 delle disposizioni attuative contiene le regole di computo dei beni acquisiti in proprietà, stabilendo tra l'altro che:

- la componente della SBIE legata alle immobilizzazioni è calcolata nel 5% del loro valore contabile netto, corrispondente alla media tra il valore contabile all'inizio e alla fine dell'esercizio;
- se una immobilizzazione è acquisita o alienata nel corso dell'esercizio, il valore contabile all'inizio o alla fine dell'esercizio è computato pari a zero;
- la svalutazione dell'immobilizzazione riduce il valore a fine esercizio da considerare al fine del calcolo.

L'art. 6 del DM 11.10.2024 disciplina, invece, i beni materiali acquisiti per il tramite di contratti di *leasing*, distinguendo a seconda delle varie modalità con cui esso si articola (finanziario, operativo,

frazionato, ecc.).

Stabili organizzazioni ed entità trasparenti

Gli artt. 7 e 8 del DM 11.10.2024, da ultimo, regolano la quantificazione delle spese salariali ammissibili e delle immobilizzazioni materiali ammissibili, rispettivamente per le stabili organizzazioni localizzate in un determinato Paese e per le entità trasparenti.

art. 35 DLgs. 27.12.2023 n. 209

DM 11.10.2024 Ministero dell'Economia e delle finanze

Il Quotidiano del Commercialista del 16.10.2024 - "Riduzione per attività economica sostanziale senza riporto delle eccedenze" - Odetto

AGEVOLAZIONI

DM MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 2.4.2024

AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per l'acquisto di prodotti in plastica riciclata o di imballaggi derivanti dalla raccolta differenziata - Disposizioni attuative

In attuazione dell'art. 1 co. 686 - 690 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), con il presente DM sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta per l'acquisto di prodotti in plastica riciclata o di imballaggi derivanti dalla raccolta differenziata.

Soggetti beneficiari

L'agevolazione è rivolta alle imprese che, alla data di presentazione della domanda:

- sono regolarmente iscritte e "attive" presso il registro delle imprese;
- svolgono un'attività economica in Italia, disponendo di una sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
- hanno acquistato prodotti, realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero hanno acquistato imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, imballaggi in carta e cartone, imballaggi in legno non impregnati o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro.

Sono escluse le imprese che:

- sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9 co. 2 lett. d) del DLgs. 231/2001;
- si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

Spese ammissibili

Sono ammissibili all'agevolazione le spese, sostenute negli anni 2023 e 2024, relative all'acquisto di:

- prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata, o da altro circuito post-consumo, degli imballaggi in plastica;
- imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432: 2002, inclusi: gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili; gli imballaggi in legno non impregnati;
- imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata della carta;
- imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell'alluminio;

- imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata del vetro.

Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese che, non essendo utilizzate nel ciclo produttivo del soggetto proponente, si configurano unicamente come merce di rivendita operata da imprese del commercio.

Requisiti tecnici e certificazioni

I suddetti prodotti e imballaggi devono possedere i requisiti tecnici e le certificazioni previste dal presente DM.

Attestazione del sostenimento delle spese

Mediante un'apposita attestazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, deve essere certificato:

- l'elenco delle spese ammissibili all'agevolazione, nonché il periodo d'imposta cui sono riferite;
- l'effettività del sostenimento delle spese in base a quanto previsto dall'art. 109 co. 1 e 2 lett. a) del TUIR;
- l'effettivo utilizzo dei beni acquistati nel ciclo produttivo del soggetto proponente;
- l'integrale pagamento delle fatture di acquisto cui si riferiscono le spese rendicontate, che deve essere

effettuato attraverso il conto corrente intestato al soggetto richiedente e con modalità che consentano la piena tracciabilità dei pagamenti e l'immediata riconducibilità degli stessi alle relative fatture;

- che l'impresa proponente non ha ottenuto, a fronte delle medesime spese oggetto della richiesta di agevolazione, altri benefici che si configurino come aiuti di Stato, notificati ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, inclusi quelle attribuiti sulla base dei regolamenti "de minimis".

La suddetta attestazione deve essere resa, utilizzando lo schema messo a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica:

- dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro;
- ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Presentazione delle domande

Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, i soggetti in possesso dei previsti requisiti devono presentare al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica un'apposita domanda, contenente i dati, le informazioni e la documentazione di cui all'allegato 2 del DM in esame.

In relazione alle sole spese sostenute nel corso dell'anno 2023, la domanda deve essere presentata:

- esclusivamente per via telematica, tramite la procedura accessibile al link <https://invitalia-areariservata-fe.npi.invitalia.it/home>;
- dalle ore 12.00 del 21.10.2024 alle ore 12.00 del 20.12.2024.

Le modalità e i termini per la presentazione delle domande relative alle spese sostenute nel 2024 saranno resi noti successivamente.

Misura del credito d'imposta

Il credito d'imposta è pari al 36% delle spese ammissibili.

L'agevolazione massima concedibile per soggetto beneficiario non può comunque eccedere l'importo di 20.000,00 euro per ciascun anno di sostenimento delle spese (2023 o 2024), fermo restando il rispetto del regime "de minimis".

Nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili ai soggetti beneficiari sia superiore all'ammontare della dotazione finanziaria dell'intervento per la singola annualità (pari a 5 milioni di euro), il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione all'importo dell'agevolazione richiesto da ciascun beneficiario.

Trattamento fiscale

Il credito d'imposta in esame:

- non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Cumulabilità

Il credito di imposta in esame è cumulabile con altre agevolazioni che non si configurino come aiuti di Stato e che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97:

- decorsi 10 giorni dalla trasmissione all'Agenzia delle Entrate, da parte del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, dell'elenco delle imprese beneficiarie e dell'importo del credito d'imposta concesso;
- presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- senza l'applicazione del limite annuo di 250.000,00 euro, di cui all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007.